proposta di legge n. 320

a iniziativa dei Consiglieri Marinelli, Giorgi, Malaspina,
Ciriaci, Foschi, Romagnoli, Ortenzi, Bellabarba

presentata in data 24 aprile 2013

DISPOSIZIONI TRIBUTARIE IN MATERIA DI IRAP AVENTI LA FINALITA' DI AGEVOLARE LA CONCILIAZIONE DEI TEMPI FAMIGLIA-LAVORO

Signori Consiglieri,

le donne italiane si trovano agli ultimi posti, a livello europeo, sia per quanto riguarda il tasso di occupazione che per quanto riguarda il tasso di fecondità.

La crisi degli ultimi tempi ha aggravato i problemi strutturali della occupazione femminile, in termini quantitativi ma anche in tema di qualità del lavoro: in particolare solo nel biennio 2008/2010 l'occupazione femminile è diminuita di 103 mila unità ed è cresciuto il part-time solo nella componente involontaria.

Nella nostra regione su 13874 nascite (dati relativi all'anno 2011) 9101 sono riferite a donne occupate, di cui l'87% nel settore privato (7958 parti).

Sempre nelle Marche tuttavia sono 2337 le mamme lavoratrici che, fra il 2009 e il 2012, hanno lasciato il lavoro durante la gravidanza o subito dopo la nascita di un figlio (ben 565 solo nel 2012 cui vanno ad aggiungersi anche 22 padri lavoratori). Ad esse si aggiunge poi il numero difficile da quantificare delle mamme lavoratrici non tenute alla convalida delle dimissioni alla Direzione provinciale del lavoro o delle tante lavoratrici precarie per la quali la maternità coincide con il mancato rinnovo del contratto.

E' evidente che esistono ostacoli di ordine sia culturale che fiscale che incidono negativamente sulla scelta di una donna che lavora di procreare.

Ed è altrettanto evidente come una maggiore partecipazione economica femminile riduce il rischio di povertà: la presenza di due redditi invece di uno rende la famiglia meno vulnerabile a fronte di eventi avversi, migliora la situazione di benessere con conseguente aumento di consumi; il reddito delle donne contribuisce alla crescita della massa fiscale e previdenziale e incentiva la domanda di servizi, in particolare quelli di cura alle persone, con conseguente ulteriore aumento di occupazione.

Da ciò discende l'esigenza di favorire, con concrete politiche di conciliazione, una inversione di tendenza rispetto al lavoro delle donne madri.

La conciliazione va intesa come azione di welfare, che conduce al riequilibrio fra tempo lavoro e tempo famiglia in una prospettiva più ampia di bilanciamento fra lavoro e vita e va sostenuta con politiche che, da un lato forniscano servizi a sostegno della maternità, e dall'altro agiscano fiscalmente a sostegno delle aziende.

Una azione positiva che la Regione, nell'ambito delle proprie competenze, può mettere in campo per il mantenimento della posizione lavorativa è quella di incentivare l'utilizzo del part-time temporaneo.

La temporanea trasformazione di un contratto di lavoro da full-time a part-time può rappresentare una opzione aggiuntiva che consente al genitore di mantenere il posto di lavoro e di disporre del tempo necessario per far fronte agli impegni necessari. L'utilizzo del part-time come strumento di conciliazione è infatti conosciuto e spesso implementato nell'ambito della contrattazione collettiva. Questo in genere fino al compimento dei tre anni del bambino e comunque nel rispetto delle esigenze organizzative del datore di lavoro.

La presente proposta di legge nasce dall'idea di agevolare l'utilizzo di questo strumento favorendo quei datori di lavoro che concedono ai propri lavoratori, che ne facciano richiesta, la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale.

L'agevolazione consiste in una deduzione della base imponibile IRAP di un importo forfettario di 13.500 euro, rapportato ad anno, per ogni trasformazione temporanea del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale concessa ai genitori che ne facciano richiesta in seguito alla nascita di un figlio per agevolare l'assistenza al bambino. Una deduzione riconosciuta fino al compimento del terzo anno di età del bambino (articolo 1).

L'articolo 2 prevede le disposizioni finanziarie tali da consentire la copertura di una media di 600 richieste di part-time all'anno nel settore privato così come desunto dai dati forniti dalla Direzione regionale del lavoro, riferiti al quadriennio 2009/2012, circa l'abbandono medio del posto di lavoro entro il primo anno di vita del bambino.

Art. 1
(Deduzione della base imponibile IRAP per agevolare la conciliazione dei tempi dedicati al lavoro e alla famiglia)

1. A decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2013, ai fini della determinazione dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) per il settore privato, i soggetti passivi di cui all'articolo 3 del d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 (Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali) possono dedurre un importo forfettario di euro 13.500,00, rapportato ad anno, per ogni trasformazione temporanea del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale concessa ai genitori che ne facciano richiesta in seguito alla nascita di un figlio per agevolare l'assistenza al bambino.

2. La deduzione di cui al comma 1 viene riconosciuta fino al compimento del terzo anno di vita del bambino.

3. La deduzione di cui al comma 1 si applica al valore della produzione netta realizzata nel territorio della regione Marche.

4. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano nei limiti consentiti dalla normativa comunitaria di sostegno "de minimis".

Art. 2
(Disposizioni finanziarie)

1. Per l'attuazione della presente legge è stimata una minore entrata per ciascuno degli anni 201/2015 di euro 400.000,00; per gli anni successivi l'entità della minore entrata è stabilita con legge di bilancio.

2. Per effetto del comma 1 sono ridotte le proiezioni per gli anni 2014 e 2015 delle seguenti UPB del bilancio pluriennale 2013/2015: 10101, entrata, per euro 400.000,00 e 10503, spesa, per euro 400.000,00.